



ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE

N. 311 DEL 12-09-2013

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.A BINOTTO GIOVANNA -
COLLABORATORE-ASSISTENTE DOMICILIARE (CAT. B5) - A
SVOLGERE PER L'ANNO 2013 ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESSO I
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VIDOR - APPROVAZIONE
CONVENZIONE.**

Area:
PERSONALE

Responsabile del Servizio:
FORLIN GRAZIANO

Esecutiva il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- **che** il Comune di VIDOR in data 6 settembre 2013 ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per l'anno 2013 e un tempo di lavoro pari ad un massimo di 5 (cinque) ore settimanali, la nostra dipendente Sig.ra BINOTTO GIOVANNA, inquadrato nella categoria B posizione economica B5, con profilo professionale di Collaboratore – Assistente Domiciliare;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comune nella seduta del 9 settembre 2013;

VISTO che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

RITENUTO pertanto di sottoscrivere idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice;

RITENUTO tecnicamente idoneo il presente atto,

D E T E R M I N A

- 1- di autorizzare, per le motivazioni suesposte, ed a valere per l'anno 2013, l'incarico ad effettuare prestazioni professionali presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vidor alla dipendente sig.ra BINOTTO GIOVANNA, Esecutore Amministrativo – Assistente Domiciliare (Cat. B5) ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004;
- 2- di approvare l'allegata convenzione che regola i rapporti tra le parti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Graziano Forlin

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI VIDOR DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PEDEROBBA.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilatredici presso la sede del Comune di VIDOR

Tra

a) il Comune di Pederobba rappresentato dal Sig. _____ - Responsabile _____, che agisce in nome e per conto del Comune di Pederobba (C.F.83001210265) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

e

b) il Comune di VIDOR rappresentato dal Sig. _____ - Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, che agisce in nome e per conto del Comune di Vidor (C.F. 83003650260) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- che il Comune di VIDOR ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per l'anno 2013 e un tempo di lavoro pari ad un massimo di 5 (cinque) ore settimanali, la Sig.ra BINOTTO GIOVANNA, dipendente del Comune di Pederobba, inquadrato nella categoria B posizione economica B5, con profilo professionale di Collaboratore – Assistente Domiciliare;

- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice;

TUTTO ciò premesso e considerato;

TRA le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2) Il Comune di Pederobba assegna, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22.1.2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 al Comune di Vidor la propria dipendente Sig.ra BINOTTO GIOVANNA, inquadrata nella categoria B posizione economica B5 con profilo professionale di Collaboratore - Assistente Domiciliare, allo scopo di utilizzarla per fini istituzionali di tale Ente, per l'anno 2013

per un tempo di lavoro di massimo n. 5 (cinque) ore settimanali, da svolgere secondo gli orari concordati tra i due Enti;

Art. 3) Il rapporto di lavoro subordinato instaurando, dovrà svolgersi presso il Comune di Vidor fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Pederobba, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo;

Art. 4) Alla dipendente Sig.ra BINOTTO GIOVANNA verrà corrisposto dal Comune di Vidor il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali. Il lavoro svolto presso il Comune di Vidor verrà retribuito da questo Comune secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Pederobba, calcolato sulle ore effettivamente lavorate;

Art. 5) Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Comune curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;

Art. 6) La convenzione ha durata dal XX.09.2013 al 31.12.2013 salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 7) La prestazione lavorativa resa dalla dipendente Sig.ra BINOTTO GIOVANNA a favore dell'Amministrazione Comunale di Vidor secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

Art. 8) I singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Pederobba e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica;

Art. 9) La dipendente interessata non potrà svolgere attività professionale;

Art. 10) per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Pederobba

Per il Comune di Vidor